

AGLI ENTI E ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ LEGALE SULLA STAMPA

La FIEG

Con riferimento alle disposizioni succedutesi negli ultimi mesi sulla **pubblicazione di atti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici** sui giornali quotidiani,

chiarisce

che **continua ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2012** l'obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, centrali e locali, di **pubblicare i loro atti e provvedimenti sui giornali** con le modalità fino ad oggi applicate, in particolare per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica (es. gare, concorsi pubblici) ed i bilanci (articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69). **Solo la pubblicazione sui giornali ha effetti di pubblicità legale.** Le amministrazioni aggiungono a tale **obbligatoria** pubblicazione, **la sola con effetto legale**, anche la pubblicazione nei siti informatici, al fine di avviare la fase successiva al 31 dicembre 2012.

Infatti, **dal 1° gennaio 2013 cesserà l'effetto legale e obbligatorio** della pubblicazione sui giornali e diventerà necessaria la pubblicazione sui siti. **La pubblicazione sui giornali resterà però**, anche in questa fase, **facoltativa e aggiuntiva**, perché la legge dà la possibilità alle amministrazioni e agli enti pubblici, **in via integrativa**, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

La disposizione del recente decreto-legge "mille proroghe" (articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194), che ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 la data dalla quale gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici" riguarda **esclusivamente** gli **obblighi di pubblicazione diversi** dall'inserzione sui giornali, quali: la pubblicazione su gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, bollettini ministeriali ed altre pubblicazioni a stampa delle stesse amministrazioni (norma "taglia carta" nelle pubbliche amministrazioni).

Il nuovo termine del 1° luglio 2010, quindi, non riguarda la pubblicazione sui giornali di atti e provvedimenti delle amministrazioni ed enti pubblici ed è stato dovuto alla necessità di venire incontro alle amministrazioni, specie locali, non tutte dotate di siti atti ad accogliere la pubblicazione finora effettuata su bollettini, gazzette e stampati delle amministrazioni stesse.



FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI